



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 del 21/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:30, presso l'Oratorio San Giovanni Bosco di Ispra, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Melissa De Santis il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Claudio Biondi.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	DE SANTIS MELISSA	X		8	RIVA CRISTINA	X	
2	GRANATA ANGELO	X		9	BALESTRERO MASSIMILIANO	X	
3	PASINI GIANBATTISTA		X	10	DI SPIRITO ROSALINA	X	
4	CAO MARTINA	X		11	RIBECCO FABRIZIA	X	
5	TRINCI PAOLA	X		12	MELCHIORI EGLE		X
6	SIMOES AGOSTINHO DOS SANTOS MARQUES ISABEL MARIA		X	13	DEL VITTO ANDREA		X
7	TURETTA DAVIDE	X					

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, anche ai fini della motivazione del presente atto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

Preso atto che tale proposta è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi rispettivamente dalla Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 - bis del T.U. D.Lgs n. 267/2000;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che tale proposta è corredata dal parere favorevole del Revisore dei Conti di cui al verbale n. 20 del 15/12/2023;

Tutto ciò premesso;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (cons. Di Spirito e Ribecco), essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti, voti resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente,

Considerata l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (cons. Di Spirito e Ribecco), essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti, voti resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000.

Area Servizi al Cittadino Ufficio Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 49 DEL 14/12/2023

IL SINDACO

PREMESSO che:

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da MELISSA DE SANTIS, CLAUDIO BIONDI e stampato il giorno 01/03/2024 da Zappatini Paola.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

- Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata istituita riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo riscrivendo la norma nel seguente modo *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*

RILEVATO che:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 751 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU*

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU.

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU
- che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU:

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi 748 a 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, 753:

- 1) aliquota di base 0,5 per cento per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 con facoltà di 0,1 punti percentuali ovvero diminuzione fino all'azzeramento, applicazione della detrazione pari ad € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
- 2) aliquota di base 0,1 per cento per i fabbricati rurali con la possibilità di riduzione fino all'azzeramento (comma 750));
- 3) aliquota di base 0,86 per cento per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D": aliquota pari allo 0,76% immodificabile riservata allo Stato, con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- 4) aliquota di base 0,86 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati dai commi 750 a 753, con possibilità di incremento fino all'1,06 per cento ovvero riduzione fino all'azzeramento.

VISTI

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- l'art. 1 comma 757 della medesima norma *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote*

l'art. 1 comma 764 In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

- l'art. 1 comma 767. *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.*

RILEVATO che:

- nella GU del 25 luglio 2023 è stato pubblicato il DM 7 luglio 2023 recante *Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*
- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2023 ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto
- le criticità applicative del nuovo prospetto delle aliquote IMU hanno indotto il legislatore a prorogare il nuovo obbligo a partire dall'anno d'imposta 2025, in luogo dell'anno 2024, ai sensi del dl 132/2023, convertito in legge 170/2023, art. 6 ter, comma 1 *In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.*

RICHIAMATO il comunicato ministeriale del 30 novembre 2023 pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, nel quale si evidenzia che *per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.*

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, facoltà scelta dal Comune di Ispra con delibera di C.C. n.18 del 30.07.2015, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il Regolamento di disciplina dell'IMU approvato con delibera di CC n.20 del 05/08/2020 con la quale il Comune ha definito gli elementi di disciplina del tributo nel rispetto delle facoltà descritte nelle norme sopra riportate;

VISTA la delibera di C.C. n. del di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2023;

RAVVISATA LA NECESSITA' di definire la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 1.1.2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, e precisamente:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

fattispecie **Aliquota**
documento firmato digitalmente da MELISSA DE SANTIS, CLAUDIO BIONDI e stampato il giorno 01/03/2024 da Zappatini Paola.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

fattispecie	Aliquota
Le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1,A8,A9 ed adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall'art. 1 comma 741 lettera e c) Legge 160/2019	0,6 %
le unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria catastale A (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito esclusivamente ai parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio e/o figlio- genitore) a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo nel territorio comunale e non deve essere contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile concesso in uso gratuito. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31.12 dell'anno d'imposta	0,95 %
- le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: <ul style="list-style-type: none">• cat A/10• cat B• cat C1 – cat C3 – cat C4 – cat C5• cat D esclusa cat D10	0,9 %
Le unità immobiliari accatastate in D10 di cui all'art.9 co 3bis del D.L. 30/12/1993 n.557 conv. Con modello L.n.133/1994	0,1 %
le aree fabbricabili	1,06 %

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni e precisamente:

- 761. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- 762. *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di*



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

CONSIDERATO che

- a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767. *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*
- il comunicato ministeriale del 30 novembre 2023 pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, evidenzia che per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

VISTO l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2024

VISTO il parere favorevole, espresso in data _____ dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data _____ dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:
 - Aliquota ordinaria pari a 1,10 % per le unità immobiliari non comprese nelle fattispecie sotto riportate:

fattispecie	Aliquota
Le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1,A8,A9 ed adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall'art. 1 comma 741 lettera e c) Legge 160/2019	0,6 %
le unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria catastale A (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria)	0,95 %



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

fattispecie	Aliquota
concesse in uso gratuito esclusivamente ai parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio e/o figlio- genitore) a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo nel territorio comunale e non deve essere contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile concesso in uso gratuito. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31.12 dell'anno d'imposta	
- le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: <ul style="list-style-type: none">• cat A/10• cat B• cat C1 – cat C3 – cat C4 – cat C5• cat D esclusa cat D10	0,9 %
- le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: <ul style="list-style-type: none">• cat A/10• cat B• cat C1 – cat C3 – cat C4 – cat C5• cat D esclusa cat D10	0,9 %
Le unità immobiliari accatastate in D10 di cui all'art.9 co 3bis del D.L. 30/12/1993 n.557 conv. Con modello L.n.133/1994	0,1 %
le aree fabbricabili	1,06 %

- 3) di dare atto che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1-A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - 4) di dare atto che, come previsto dall'articolo 6 del regolamento IMU vigente, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
 - 5) di prendere atto che la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimenti del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
 - 6) di dare atto che i terreni agricoli che insistono nel Comune di Ispra sono esenti in quanto ricadenti in *aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei decreti individuali della Circolare del Ministero della Finanze n. 9 del 14.06.1993).*
- COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento individuato dalla Circolare del Ministero della Finanze n. 9 del 14.06.1993) stampato il giorno 01/03/2024 da Zappatini Paola.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019 e dalla legge 160/2019.



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Melissa De Santis

Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Biondi

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate .
Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.*



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Area Servizi al Cittadino
Ufficio Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 49 DEL 14/12/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO
2024**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

14/12/2023

Il Responsabile
ZAPPATINI PAOLA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate . Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Area Servizi al Cittadino
Ufficio Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 49 DEL 14/12/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO
2024**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

14/12/2023

Il Responsabile Finanziario
ZAPPATINI PAOLA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate . Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.

Comune di Ispra (Varese)

Parere del Revisore n. 20 del 15 dicembre 2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: **determinazioni delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2024.**

Il sottoscritto dott. Sergio Gaddi, revisore unico del Comune di Ispra (VA) nominato il 3 dicembre 2021 con delibera consiliare n. 40, ricevuta in data 15/12/2023 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

Considerate le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L.

Visti l'art. 1, commi da 739 a 783 Legge 160/2019 disciplinanti l'imposta IMU a decorrere dall'anno di imposta 2020 e le modifiche alla disciplina IMU decorrenti o relative all'anno 2023 introdotte dalla Legge 197/2022 – legge di bilancio 2023 e da leggi precedenti, nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 in tema di definizione di abitazione principale;

Visto il Regolamento di disciplina dell'IMU approvato con delibera di CC n.20 del 05/08/2020 con la quale il Comune di Ispra ha definito gli elementi di disciplina del tributo nel rispetto delle facoltà descritte nelle norme sopra riportate;

Vista la delibera di C.C. n. del di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2023;

Considerata la definizione delle aliquote IMU del Comune di Ispra e decorrenti dal 1.1.2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019;

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi e regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs 267/2000, esprime

parere favorevole

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **determinazioni delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2024**

Ispra, 15 dicembre 2023

Il Revisore
Dott. Sergio Gaddi

